



*Associazione  
Nazionale dei  
Medici del  
Lavoro  
Pubblici*



*Società  
Italiana  
di Alcolologia*

Trieste, 28/01/2004

- Egr. Prof. Girolamo Sirchia  
Ministro della Salute  
Ministero della Salute  
Lungotevere Ripa, 1  
00153 Roma
- Egr. On. Avv. Roberto Maroni  
Ministro del Lavoro e delle Politiche  
Sociali  
Ministero del Lavoro e delle Politiche  
Sociali  
Via Veneto, 56  
00187 Roma
- Egr. On. Antonio Guidi  
Sottosegretario di Stato  
Ministero della Salute  
Lungotevere Ripa, 1  
00153 Roma
- Egr. On. Maurizio Sacconi  
Sottosegretario di Stato  
Ministero del Lavoro e delle Politiche  
Sociali  
Via Fornovo, 8  
00192 Roma
- Egr. On. Grazia Sestini  
Sottosegretario di Stato  
Ministero del Welfare  
Via Fornovo, 8  
00192 Roma
- Egr. Dott. Fabrizio Oleari  
Direttore Generale  
della Direzione Generale della Prevenzione  
Sanitaria  
Ministero della Salute  
via della Sierra Nevada, 60  
00144 Roma

Oggetto: art. 15 legge n 125/'01. Alcol e lavoro, proposta A.N.Me.L.P.-S.I.A. dell'elenco delle lavorazioni a rischio

La Legge 30.3.2001, n.125, (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati) ha aperto un dibattito a livello nazionale, sia nell'ambito della SIA (Società Italiana di Alcolologia), che dell'ANMeLP (Associazione Nazionale dei Medici del Lavoro Pubblici), a tale dibattito è seguita una fase propositiva, che si è tradotta in contributi concreti per la predisposizione del decreto applicativo previsto dall'art. 15 della norma, decreto che, nonostante siano passati da più di due anni i novanta mesi previsti per la sua pubblicazione, non è stato ancora emanato.

Tale fatto vanifica l'importante portata preventiva della legge comportandone l'inapplicabilità a fini preventivi negli ambienti di lavoro.

Con la presente Le nostre Società, che rappresentano i principali referenti pubblici della prevenzione indicati nella norma stessa, trasmettono l'allegata proposta sui contenuti del decreto applicativo di cui all'art. 15 della L. 125/2001, assieme alle precedenti già formulate negli anni passati, ciò al fine di meglio comprendere il dibattito sviluppato nell'ambito delle Società stesse in questo triennio.

Augurandoci che i documenti che si invia possano costituire un contributo per dare attuazione a quanto la Legge 125/01 prevede ai fini della prevenzione negli ambienti di lavoro, restiamo in attesa di un cortese riscontro alla presente e siamo sempre a disposizione per fornire il contributo scientifico delle Società.

Il Presidente della Associazione Nazionale  
dei Medici del Lavoro Pubblici  
Dr. Valentino Patussi

A.S.S. n° 1 "Triestina"  
Dipartimento di Prevenzione  
U.O. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro  
p.le Canestrini, 2  
34127 Trieste  
tel. 040 3997419/08/02  
fax 040 3997403  
E-mail [valentino.patussi@ass1.sanita.fvg.it](mailto:valentino.patussi@ass1.sanita.fvg.it)

Il Presidente della Società Italiana  
di Alcolologia  
Prof. Valentino Patussi

Centro di Alcolologia  
Università degli Studi di Firenze  
Dipartimento di Fisiopatologia Clinica  
Clinica di Gastroenterologia  
Viale Morgagni, 85  
50134 Firenze  
tel. 055 4277326  
fax 055 4277326  
E-mail [v.patussi@dfc.unifi.it](mailto:v.patussi@dfc.unifi.it)

## LA PROPOSTA A.N.Me.L.P.-S.I.A. RELATIVA ALLE ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DI TERZI (ex art. 15 legge n 125/'01)

Circa un anno prima della pubblicazione della Legge 30 marzo 2001 n. 125, le nostre Associazioni proposero una lista di attività lavorative ad alto rischio d'infortunio nelle quali si riteneva che il rischio aggiuntivo causato dall'alcol costituisse un pericolo tale da consigliare di vietare l'uso della sostanza durante il lavoro (Proposta 2000, in allegato). Questa lista fu anche pubblicata nel volumetto "Lavoro e Tossicodipendenze", guida EBAV, 2000, e trasmessa al Direttore Generale della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute.

A più di un anno dalla Legge n. 125 la nostra proposta è stata un riferimento per il dibattito sul problema; recentemente è emersa una proposta del Ministero del Lavoro, già stilata come decreto applicativo, diversa nella sostanza e nei criteri ispiratori dalla nostra proposta. In pratica la proposta del Ministero limita ad una nicchia numericamente esigua l'applicazione dell'art. 15.

A seguito della proposta del Ministero del Lavoro, il dibattito interno alle nostre Società ha portato a cercare una soluzione di compromesso la lista "estensiva" di ANMeLP-SIA e quella "riduttiva" del Ministero del Lavoro. Abbiamo steso una **nuova lista** di attività lavorative, che segue l'impianto della precedente, da noi ritenuto tuttora valido, ma che esclude alcune lavorazioni ritenute "troppo generiche" (per es. "lavorazioni che richiedono il certificato prevenzione incendi") e ne aggiunge altre tratte dalla lista del Ministero del Lavoro (lavorazioni pericolose che richiedono un certificato di abilitazione): questa è la **proposta 2002**. In essa viene prevista una "gestione dell'eccezione", cioè di casi che, pur rientrando genericamente nella lista, concretamente non presentano il rischio aggiuntivo; in questi casi il datore di lavoro può chiedere una deroga a seguito della valutazione del rischio che dimostri la non significatività del rischio aggiuntivo rappresentato dall'alcol. Ancora oggi, questa ci sembra la proposta migliore.

Giunti a settembre 2003 senza il decreto applicativo dell'art 15, considerando che in sede politica si vuole un'applicazione "soft" della legge, il dibattito interno ci ha portato a considerare una terza possibilità, che chiamiamo **ipotesi 2003** (che viene riportata in allegato) e che va nel senso della legislazione più recente che è fondata sulla valutazione del rischio da parte del datore di lavoro: Questa ipotesi, che presenta l'iter burocratico più difficile da praticare in quanto richiede la modifica dell'art 15, è formulata con l'unico scopo di prevenire un "abbandono" del decreto applicativo date le difficoltà di trovare l'accordo politico; **la proposta ufficiale delle nostre Società scientifiche rimane la proposta 2002.**

### CRITERI DI FORMULAZIONE

La lista di attività nelle quali vietare l'assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche comprende le lavorazioni che abbiamo definito *a rischio aggiuntivo*. Per *attività a rischio aggiuntivo* intendiamo quelle nelle quali l'assunzione, concomitante al lavoro, di bevande alcoliche, può causare un significativo incremento della "magnitudo" del rischio d'infortunio, che comprende sia il parametro della *gravità* dell'evento lesivo sia quello della *frequenza* dello stesso.

La lista di attività lavorative *a rischio aggiuntivo* è stata formulata secondo i seguenti criteri:

#### 1. Lavorazioni ad alto rischio d'infortunio

Abbiamo definito “ad alto rischio” i comparti produttivi a maggior *indice di frequenza e di gravità* d'accadimento d'infortuni (ISPESL-Secondo Atlante degli Infortuni sul Lavoro, INAIL- Rapporto Annuale Anno 2001); gli indicatori di gravità, che esprimono meglio questa “concentrazione” d'infortuni sono l'Indice di Gravità (es: cave e miniere, edilizia, siderurgia, agricoltura, trasporto e movimentazione merci su gomma, ecc.), oppure, nell'impossibilità di ottenere tale indicatore, può essere utile anche il rapporto tra gli eventi più gravi (mortalità o con esiti permanenti) sul totale degli eventi.

## **2. Lavorazioni con preponderanza di fattori causali di tipo soggettivo**

L'alto rischio d'infortuni è dovuto di solito alla concomitanza di fattori causali sia di tipo oggettivo che di tipo soggettivo.

Vi sono casi dove la prevenzione dei fattori oggettivi ha ridotto praticamente a zero il rischio legato alle macchine-tecnologia, ma gli infortuni avvengono ugualmente per fattori soggettivi o comportamentali; esempio tipico di questa modalità d'accadimento è l'infortunio “alla guida di” o, per il rischio legato a comportamenti di terze persone, quale l'infortunio dovuto ad errori di persone “ai pannelli di comando o di manovra”, ove la loro azione possa coinvolgere altri lavoratori (es. gruisti). La lista propone pertanto lavorazioni con preponderanti fattori causali di tipo soggettivo, per le quali appare evidente un'elevata “magnitudo” del rischio.

## **3. Criterio di esaustività e di prudenza**

Subito all'indomani dell'uscita della Legge 125 si sono formate due “correnti”: quelli che volevano estendere all'inverosimile il campo delle attività in cui vietare l'alcol e quelli che volevano ridurre la portata dell'art. 15 a ristretti settori di lavorazioni in modo di non provocare cambiamenti visibili. Il fine dell'art. 15 si inserisce perfettamente nel D.Lgs. 626/94, sia per quanto riguarda i doveri della parte datoriale (art. 4 co. 5 p. c) sia della parte dei lavoratori (art. 5 co. 2, p.ti a, h), ed è quello di tutelare la salute di dipendenti e di terzi. E' naturale che l'attuazione dell'art. 15 si debba uniformare ai principi della *massima tutela ragionevolmente attuabile; ragionevolmente*, in questo caso, significa che l'elenco delle attività lavorative deve essere esaustivo di tutte le attività a *rischio aggiuntivo* e, con un criterio di prudenza, deve comprendere, piuttosto che escludere, le situazioni giudicate al limite o incerte.

Quando esistono nel lavoro momenti a rischio e non, distinti temporalmente, si devono applicare i principi preventivi utilizzati nelle situazioni a rischio. Facciamo l'esempio degli elmetti in edilizia (DPI), obbligatori per legge solo quando vi sia il pericolo di caduta di materiali dall'alto; ogni datore di lavoro sa che deve far indossare *sempre* il DPI in cantiere, in quanto il decidere di volta in volta se mettere o togliere il DPI sarebbe ingestibile e diventerebbe quindi una misura preventiva inefficace.

E' ovvio che il Decreto applicativo della L. n. 125/'01 deve essere in sintonia con altre leggi esistenti, come il Codice della Strada, per cui **tutte** le attività lavorative “alla guida di mezzi di trasporto su strada” non possono prevedere deroghe.

## PROPOSTA ANMeLP-SIA 2004

La tabella così formulata, secondo il criterio dell'eshaustività, potrebbe comprendere, nelle singole fattispecie, anche casi di specifiche mansioni che non presentano rischi d'infortunio significativamente elevati, per cui è stato ritenuto necessario prevedere la possibilità di richiedere specifiche deroghe per gestire le eccezioni\*.

### ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DI TERZI (ex art. 15 L n. 125/01) \*

---

1. Alla guida di mezzi di trasporto su strada, su rotaia, su acqua, su aria
  2. Personale ferroviario, marittimo ed aereo con mansioni di responsabilità sulla sicurezza dei rispettivi comparti
  3. Alla guida o ai comandi di macchine agricole
  4. Alla guida di macchine di movimentazione terra e merci
  5. Ai pannelli di manovra (o ai telecomandi) di macchine di sollevamento e movimentazione materiali
  6. Alle consolle di comando di macchine complesse o robotizzate e di grandi impianti
  7. Nell'utilizzo di macchine utensili di ogni tipo
  8. Nell'edilizia
  9. In tutti i lavori in quota
  10. Nelle mansioni che comportano l'utilizzo di armi da fuoco
  11. Nelle fonderie e lavorazione a caldo dei metalli
  12. Nelle lavorazioni del legno
  13. Nell'industria chimica a rischio d'incidente rilevante
  14. Nelle lavorazioni di cava e miniera
  15. Nei cementifici e nelle fornaci
  16. Nelle mansioni sociali, sanitarie e scolastiche di sorveglianza di altre persone o quando ci si debba prendere cura di esse (personale sociale, sanitario, insegnanti)
  17. Mansioni pericolose per le quali è richiesto un certificato di abilitazione:
    - a. impiego di gas tossici (Regio Decreto 9 gennaio 1927)
    - b. conduzione di caldaie (Decreto Ministeriale 13 agosto 1937)
    - c. attività con materie esplosive (art. 49 T.U.L.P.S., DPR n. 302/56, DPR 145/73)
    - d. vendita di fitofarmaci (Decreto Ministeriale 28 novembre 1990 n. 302)
    - e. direzione tecnica e conduzione degli impianti nucleari (DPR 30 dicembre 1970 n. 1450)
    - f. manutenzione degli ascensori (L. n. 1415/42)
- 

*\* Per ognuna delle lavorazioni indicate nella tabella, il datore di lavoro, che ritenga, a seguito della valutazione dei rischi ex art. 4 del D.lgs. 626/94, possano essere esclusi rischi aggiuntivi causati dall'uso di sostanze alcoliche, può far richiesta di deroga dal presente obbligo all'Organo di Vigilanza competente per territorio; il datore di lavoro deve informare preventivamente della richiesta di deroga il/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza il/i quale/i può/ possono presentare autonome valutazioni all'Organo di Vigilanza.*

**NB:** *La parte amministrativa, non impiegata nell'attività produttiva, è esclusa dal divieto.*

## **ALLEGATI UTILI A RIPERCORRERE IL PERCORSO PROPOSITIVO DELLE SOCIETA' SCIENTIFICHE PROPONENTI:**

### **IPOTESI ANMeLP-SIA 2003 (basata sulla valutazione del rischio)**

Nelle attività lavorative dell'elencata tabella il Datore di lavoro deve eseguire una valutazione del rischio aggiuntiva a quella prevista dall'art. 4 co. 2 del D.Lgv. 626/94 che riguarda il rischio aggiuntivo rappresentato dall'assunzione di alcol in concomitanza dei rischi delle attività lavorative. Il datore di lavoro, di conseguenza alla valutazione del rischio, decide di vietare la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche durante il lavoro. Se, dalla valutazione del rischio aggiuntivo rappresentato dall'alcol, risulta che esso sia insignificante rispetto alla probabilità di verificarsi dell'infortunio, il datore di lavoro, sotto la propria responsabilità, decide di permettere la somministrazione e l'assunzione di bevande alcoliche durante il lavoro; all'interno dell'attività lavorativa. Ci possono essere decisioni differenziate per specifica mansione derivanti dalla valutazione dei rischi specifici. La valutazione del rischio aggiuntivo e la conseguente decisione presa, è sottoscritta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e consegnata al Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori. Quest'ultimo, per motivate ragioni, può ricorrere contro la decisione presa entro 30 giorni dalla consegna all'Organo di Vigilanza il quale conferma o modifica la decisione entro 60 giorni dal ricevimento della medesima.

### **ATTIVITA' LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DI TERZI (ex art. 15 L. n. 125/'01)\***

2. **Alla guida di mezzi di trasporto su strada, su rotaia, su acqua, su aria**
3. **Personale ferroviario, marittimo ed aereo con mansioni di responsabilità sulla sicurezza dei rispettivi comparti**
4. **Alla guida o ai comandi di macchine agricole**
5. **Alla guida di macchine di movimentazione terra e merci**
6. **Ai pannelli di manovra (o ai telecomandi) di macchine di sollevamento e movimentazione materiali**
7. **Alle consolle di comando di macchine complesse o robotizzate e di grandi impianti**
8. **Nell'utilizzo di macchine utensili di ogni tipo**
9. **Nell'edilizia**
10. **In tutti i lavori in quota**
11. **Nelle mansioni che comportano l'utilizzo di armi da fuoco**
12. **Nelle fonderie e lavorazione a caldo dei metalli**
13. **Nelle lavorazioni del legno**
14. **Nell'industria chimica a rischio d'incidente rilevante**
15. **Nelle lavorazioni di cava e miniera**
16. **Nei cementifici e nelle fornaci**
17. **Nelle mansioni sociali, sanitarie e scolastiche di sorveglianza di altre persone o quando ci si debba prendere cura di esse (personale sociale, sanitario, insegnanti)**
18. **Mansioni pericolose per le quali è richiesto un certificato di abilitazione:**
  - a. **impiego di gas tossici (Regio Decreto 9 gennaio 1927)**
  - b. **conduzione di caldaie (Decreto Ministeriale 13 agosto 1937)**
  - c. **attività con materie esplodenti (art. 49 T.U.L.P.S., DPR n. 302/56, DPR 145/73)**
  - d. **vendita di fitofarmaci (Decreto Ministeriale 28 novembre 1990 n 302)**
  - e. **direzione tecnica e conduzione degli impianti nucleari (DPR 30 dicembre 1970 n. 1450)**
  - f. **manutenzione degli ascensori (L. n. 1415/42)**

## **PROPOSTA ANMeLP-SIA 2000**

- 1. Alla guida di mezzi di trasporto su strada, su rotaia, su acqua, su aria**
- 2. Alla guida di macchine di movimentazione terra e merci**
- 3. Alla guida o ai comandi di macchine agricole**
- 4. Ai pannelli di manovra (o ai telecomandi) di macchine di sollevamento e movimentazione merci**
- 5. Alle consolle di comando di macchine complesse e robotizzate**
- 6. Nell'utilizzo di macchine utensili di ogni tipo**
- 7. Nell'edilizia**
- 8. In tutti i lavori in quota**
- 9. Nelle lavorazioni di movimentazioni di merci**
- 10. Nelle fonderie e lavorazione dei metalli**
- 11. Nell'industria del legno**
- 12. Nell'impiantistica elettrica**
- 13. Nell'industria chimica a rischio d'incidente rilevante**
- 14. Nelle lavorazioni soggette al Certificato Prevenzione Incendi**
- 15. Nelle cave e miniere**
- 16. Nei cementifici e nelle fornaci**
- 17. Nelle mansioni di sorveglianza di altre persone o quando ci si debba prendere cura di esse (insegnanti, personale socio-sanitario)**